

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IRES PIEMONTE E ASVAPP NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE

TRA

L'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato IRES Piemonte (C.F.: 80084650011 e P.I.: 04328830015), con sede in Torino, Via Nizza, n. 18, iscritto all'Anagrafe nazionale delle Ricerche con codice n. 001625_EIRI, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore, Prof. Michele Rosboch, nato a Torino (TO) il 11/10/1968 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'IRES, autorizzato alla stipula del presente Protocollo ai sensi dell'art. 9, comma 3 l.r. n. 43, del 3 settembre 1991;

E

L'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche, di seguito denominata ASVAPP (C.F.: 97578830016 e P.I.: 08169410019), con sede in Torino, Corso Vinzaglio n. 2, iscritta nel Registro Nazionale delle Persone Giuridiche (iscrizione del 16/09/2019, n. 984 della Prefettura di Torino) e iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR con codice 62863NIN, rappresentata dal suo Presidente Dottor Massimo Beretta Liverani, nato a Torino (TO) il 25/11/1969 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ASVAPP, autorizzato alla stipula del presente Protocollo in qualità di legale rappresentante dell'Associazione;

di seguito indicate anche come "Parti"

PREMESSO CHE

L'IRES Piemonte, disciplinato dalla legge regionale n. 43/1991 e s.m.i., è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d'indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi. Costituito nel 1958, dal 1991 l'Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte, configurato come ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale.

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:

- a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;
- b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
- c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
- d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo;
- e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche regionali;
- f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l'analisi e la valutazione delle politiche regionali;
- g) garantire il supporto per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative;
- h) produrre studi preparatori per l'evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali;
- i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) sono trasferite all'Istituto.

L'ASVAPP è stata fondata nel 1997 con la missione di promuovere la cultura della valutazione,

ispirandosi all'esperienza statunitense della *program evaluation*.

Sono soci dell'ASVAPP la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome (soci sostenitori), l'IRES-Piemonte e Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto (soci ordinari).

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Associazione la formazione, la divulgazione, e l'analisi delle politiche pubbliche. Sul primo fronte, tiene annualmente una scuola estiva o invernale sulla valutazione delle politiche e cura corsi ad hoc per enti pubblici e istituti di ricerca. Sul secondo fronte, pubblica con regolarità su riviste di settore, organizza e cura attività seminariali e gestisce due collane divulgative (Valut-Azione e IPSEE). Sul terzo fronte realizza la valutazione di interventi di policy selezionati, attuati da fondazioni, da enti pubblici e del terzo settore.

Nel tempo l'ASVAPP ha consolidato alcune partnership, dando vita a progetti di collaborazione stabile con istituzioni italiane ed europee. Tra le prime si cita il progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che ha l'obiettivo di supportare le assemblee nell'esercizio della funzione di controllo (www.capire.org). Sempre a livello italiano, la continua collaborazione con le fondazioni ha portato alla definizione di un percorso di sviluppo delle competenze sulla valutazione con l'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. Infine, il progetto divulgativo IPSEE (www.ipsee.info) è gestito con il sostegno e la collaborazione di fondazioni ed enti di ricerca italiani. A livello europeo, la collaborazione con la DG-Regio della Commissione Europea ha portato all'incarico di curare la revisione della guida EVALSED The Resource for the Evaluation of Socio-economic Development e alla realizzazione di una summer school per ricercatori e operatori delle istituzioni europee. In collaborazione con la DG-Employment sono state finora realizzate tre valutazioni sperimentali di politiche pubbliche (Randomized Control Trials).

CONSIDERATO CHE

nel triennio 2020-2023 l'IRES Piemonte e l'ASVAPP hanno intrapreso con reciproca soddisfazione una collaborazione utile a promuovere sinergie nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche;

la suddetta collaborazione è stata regolata attraverso Accordo approvato con Deliberazione n. 72 del 21/12/2020 dal Consiglio di Amministrazione di IRES Piemonte e con validità fino al 31/12/2023;

è di interesse delle Parti proseguire la collaborazione intrapresa nel triennio 2020-2023 anche nel prossimo triennio;

con Deliberazione n. 8/2024 del 29/01/2024, il Consiglio di Amministrazione di IRES Piemonte ha approvato il presente Accordo riferito al triennio 2024-2026.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'accordo

L'Accordo ha la finalità di promuovere:

a) la collaborazione di ASVAPP ad attività di formazione nell'ambito dell'analisi e valutazione delle politiche pubbliche rivolte a funzionari pubblici, operatori privati, operatori del terzo settore e cittadini organizzate dall'IRES Piemonte o organizzate congiuntamente dall'IRES Piemonte e dall'ASVAPP;

b) la collaborazione tra IRES ed ASVAPP in iniziative di promozione della cultura della valutazione e in iniziative di disseminazione degli esiti di analisi valutative nel campo delle politiche pubbliche e tra queste, in primis, l'aggiornamento del portale di rassegna sugli effetti delle politiche IPSEE - Inventario dei Problemi, delle Soluzioni e dell'Evidenza sugli Effetti;

c) la realizzazione di momenti congiunti IRES Piemonte – ASVAPP di discussione, confronto e aggiornamento metodologico nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento ai metodi controfattuali di valutazione degli effetti anche finalizzati ad elaborare progetti di ricerca da candidare a bandi promossi da istituzioni pubbliche o private a livello locale o sovralocale.

Articolo 3 - Attività e impegni delle Parti

Le Parti nell'ambito della collaborazione descritta in oggetto del presente Accordo, convengono di sviluppare le attività in modo congiunto e in rapporto alle proprie competenze e prerogative, come di seguito espresse, in un'ottica di mutuo scambio e di formazione.

Articolo 4 - Ristoro delle spese sostenute

Per l'attuazione della presente Convenzione, IRES Piemonte riconosce e renderà disponibile ad ASVAPP una somma massima pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) annuali quale contributo a parziale ristoro delle risorse necessarie per l'espletamento delle attività previste.

Articolo 5 - Responsabili della Convenzione

L'IRES Piemonte indica quale referente della presente Convenzione il Dottor Gianfranco Pomatto. ASVAPP indica quale referente della presente Convenzione la Dottoressa Valentina Battiloro.

Articolo 6 - Durata e decorrenza dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula fino al 31/12/2026.

Allo scadere del termine, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Articolo 7 - Obbligo di reciproca consultazione e attività di verifica

Le Parti convengono di consultarsi periodicamente per definire le linee di indirizzo e programmazione, l'organizzazione e la verifica delle attività relative al presente Accordo.

Articolo 8 - Uso di strumentazione e infrastrutture

Ciascuna Parte si impegna, sin d'ora, a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di

sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Articolo 9 - Copertura assicurativa e accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Le comunicazioni finalizzate alla promozione del presente Accordo e alle attività da esso discendenti saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 12 – Riservatezza

Le Parti si impegnano trattare le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle attività del presente Accordo in modo confidenziale e riservato; l'eventuale divulgazione delle stesse dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- ☐ non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- ☐ non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
- ☐ impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- ☐ non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso

della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

- ☐ restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al GDPR n. 2016/679.

Articolo 14 - Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.

Articolo 15 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/2009.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, _____

ASVAPP

.....

.....

IRES PIEMONTE

Il Presidente

Prof. Michele Rosboch

ALLEGATO

“SPESE RIMBORSABILI” RELATIVE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE E L’ASVAPP

Voci di costo rendicontabili

Le voci di costo rendicontabili da parte dell’ASVAPP sono:

- ☐ quota parte delle spese (50%) per personale contrattualizzato dedicato nelle attività previste dall’Accordo;
- ☐ spese per collaborazioni e consulenze da assumere secondo quanto previsto dall’art.7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001;
- ☐ quota parte delle spese fisse e di gestione e oneri accessori (in ragione del 7% invece del 25% delle spese forfetarie definite dall’art.6 D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013);
- ☐ spese per servizi esterni, per viaggi e missioni;
- ☐ spese per l’acquisizione di servizi di supporto tecnico, per l’acquisizione di servizi di Comunicazione e per la convegnistica;
- ☐ beni strumentali allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo.